

(N. 729-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 1950

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito degli intervenuti accordi commerciali tra l'Italia e la Grecia, accordi già ratificati, e allo scopo di fissare la procedura per dirimere le eventuali controversie insorgenti nella attuazione dei suddetti accordi, si addivenne il 5 novembre 1948, in San Remo, alla firma di una Convenzione di Conciliazione e di Regolamento giudiziario, che ora viene sottoposta alla vostra approvazione.

La Convenzione non si allontana dallo schema delle altre consimili, come quella in data 15 febbraio 1949, conclusa fra il nostro Paese ed il Libano.

Alla procedura prevista dalla presente Convenzione saranno sottoposte tutte le questioni che non potessero essere risolte per le normali vie diplomatiche. Quale organo permanente di conciliazione è prevista una Commissione composta di tre membri, due dei quali scelti

rispettivamente dall'una e dall'altra Parte contraente, il terzo nominato di comune accordo tra i due Paesi, dei quali non dovrà essere cittadino; i membri della Commissione decadono dopo un triennio e sono rieleggibili.

Alla Commissione le Parti possono adire congiuntamente o separatamente. Il procedimento deve svolgersi in contraddittorio e si conclude con un rapporto nel quale la Commissione fissa i termini della soluzione pacifica della controversia. Le Parti non sono tenute

ad accettare le conclusioni della Commissione di Conciliazione; in tal caso dovranno ricorrere alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, che definirà la vertenza secondo le norme del proprio statuto.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere a carico del bilancio.

La Commissione ne propone pertanto la approvazione.

TESSITORI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa a San Remo il 5 novembre 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.